

I861 - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO/VINCOLO SPORTIVO
Allegato al provvedimento n. 30492



**PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER
DELLA LEGGE N. 287/90 – Versione definitiva**

Numero del Procedimento

I861

Parte del procedimento

Federazione Italiana Pallavolo – FIPAV (C.F. 05268880589 – P.I. 01382321006), con sede legale in Roma via Vitorchiano, 81-87 (00189), in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentate Dott. Giuseppe Manfredi (C.F. MNFGPP53H01A149W)

Fattispecie contestata

Una o più violazioni della concorrenza ai sensi dell'art. 101 del TFUE

Mercati interessati

L'atto di avvio dell'istruttoria ha evidenziato che, ai fini del presente procedimento, rileva l'attività svolta dalle società ed associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley. Pertanto il settore interessato dal presente procedimento riguarda l'attività di promozione, organizzazione, preparazione degli atleti non professionisti, organizzazione di competizioni a cui partecipano gli atleti tesserati, in generale tutte quelle attività svolte dalle società ed associazioni sportive che operano nel settore della pallavolo, del beach volley e del sitting volley e che sono elencate nell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) dello Statuto FIPAV in quanto consentono ai propri "tesserati" di poter apprendere e sviluppare lo sport della pallavolo.

L'Autorità ha preliminarmente osservato che, anche sulla base della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria in materia, la regolamentazione da parte di una Federazione Sportiva delle attività economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio antitrust. Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea, *"la circostanza che un'attività economica sia attinente allo sport non osta all'applicazione delle regole del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza"*. Le restrizioni eventualmente derivanti dalla regolamentazione sportiva devono quindi essere valutate in base al contesto nel quale sono state introdotte e agli obiettivi perseguiti e, in ogni caso, non possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il coordinamento con le attività sportive cui sono connesse, al solo fine di preservare il buon andamento di queste ultime.



Descrizione degli impegni proposti:

L'istruttoria è stata avviata con provvedimento notificato alla Federazione il 5 ottobre 2022;

Il Consiglio Federale della FIPAV celebratosi il 27 ottobre 2022 ha considerato che un intervento sul testo statutario che, superando i limiti dell'interlocuzione intercorsa con l'Autorità nel 2018-2019, vada a modificare sul piano sostanziale la regolamentazione del vincolo sportivo attualmente prevista dovesse essere deliberato dall'Assemblea Generale della FIPAV ai sensi dell'art.67 dello Statuto Federale.

Pertanto, dovendosi rispettare i termini di cui all'art. 14-ter. della Legge (*"1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria."*) e considerato che l'istruttoria è stata avviata il 5 ottobre 2022, la FIPAV rappresentava all'Autorità, con lettera del 4 novembre 2022 (che l'Assemblea si sarebbe potuta tenere non prima del 15 gennaio 2023 , data che sarebbe risultata successiva alla scadenza del termine previsto dall'art.14 - ter della Legge per la presentazione formale dell'impegno.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorità, tenuto conto delle limitazioni oggettive testé rappresentate, e derivanti dall'applicazione delle norme vigenti, accordava a FIPAV un termine sino al 4 febbraio 2023 per la presentazione di impegni ex art.14 -ter della Legge.

L'Assemblea Nazionale straordinaria della FIPAV, tenutasi in Roma il 22 gennaio 2023 approvava la modifica dello Statuto federale sostituendo gli artt.10 bis, 10-ter e 69 con i seguenti:

"Art. 10 bis Effetti del tesseramento

- 1. Per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato titolare del tesseramento.*

Art. 10 ter Durata e rinnovo del tesseramento

- 1. Il tesseramento ha la durata pari a quella dell'anno sportivo.*
- 2. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.*
- 3. Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali.*
- 4. Alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali.*
- 5. Il tesseramento può comunque essere sciolto in qualunque momento, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:*
 - a. per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;*
 - b. per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;*
 - c. per consenso dell'associato titolare;*
 - d. per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;*



- e. *per mancata partecipazione dell'associato titolare all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;*
 - f. *per giusta causa;*
 - g. *per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato titolare;*
 - h. *per ritiro dell'associato titolare da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.*
6. *Nel caso di stipula di un contratto sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.*

Art. 69 – Entrata in vigore

1. *Gli artt.10 bis e 10 ter del presente Statuto entreranno in vigore contestualmente all'entrata in vigore della disciplina del lavoro sportivo dilettantistico di cui al D.Lvo n.36/2021 e s.m.i. o, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 2023-2024.*
2. *È dato mandato al Consiglio federale di stabilire con proprio regolamento i criteri, i parametri e le modalità di determinazione delle indennità e dei premi di cui all'art.10 ter."*

come risulta comprovato dalla copia autentica del verbale a rogito Notaio Vincenzo Tavassi che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Con la modifica così definitivamente approvata dall'Assemblea FIPAV, superando tutte le ipotesi discusse nelle interlocuzioni avvenute nel corso della pregressa fase istruttoria, la FIPAV ha eliminato del tutto il principio vincolistico, limitando l'obbligo di prestazione a favore della società alla mera durata annuale del tesseramento.

È previsto altresì un meccanismo di rinnovo tacito del tesseramento soggetto a diritto di recesso dell'interessato senza alcuna condizione se non quella di esercitare tale diritto nei tempi stabiliti dai regolamenti tecnici della Federazione.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro sportivo di nuova introduzione legislativa, la durata del tesseramento seguirà le vicende del contratto, essendo così rimessa all'autonomia contrattuale delle parti secondo i principi lavoristici.

Con la totale eliminazione, poi, di una disciplina transitoria, si è stabilito che l'entrata in vigore della nuova normativa sia contestuale a quella della riforma di cui al D.Lvo.36/2021, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022 n. 163, nei termini prorogati con il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.

In via subordinata, a prevenire eventuali ulteriori rinvii o differimenti dell'entrata in vigore della normativa statutale, è stato previsto un termine ultimo di entrata in vigore al termine della stagione 2023-2024.

Impegni strutturali - Impegni comportamentali

Lo statuto modificato entrerà in vigore con l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. L'Assemblea ha deliberato altresì delega al Presidente Federale ad effettuare eventuali modifiche richieste dal CONI in sede di approvazione e/o per la correzione di eventuali refusi.



Eventuale periodo di validità

A tempo indeterminato, salve eventuali disposizioni di legge sopravvenute o diverse deliberazioni della stessa Assemblea.

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

L'Autorità ha rilevato, ai punti 37-40 dell'atto di avvio dell'istruttoria, che *“37. Un vincolo sportivo, a maggior ragione se di lunga durata e non giustificabile sulla base degli investimenti sostenuti dalle società sportive, posto che spesso gli atleti già versano quote associative per poter svolgere l'attività senza ricevere alcuna remunerazione (fissa o occasionale), impone agli atleti oneri impropri e limita la concorrenza tra società in quanto è idoneo ad ostacolare il passaggio dei giovani atleti da un'associazione o società sportiva ad un'altra, cristallizzando così il mercato. 38. In particolare, l'eccessiva e ingiustificata durata del vincolo sportivo, applicata tra l'altro anche ad atleti minorenni, conduce, oltre che ad un diretto peggioramento della situazione degli atleti (e delle loro famiglie), anche ad una generale riduzione dell'incentivo a competere per le società sportive, con ulteriori effetti negativi sugli atleti. 39. Infatti, l'eccessiva estensione del vincolo sportivo produce l'effetto di ripartire il mercato, cristallizzando per ogni società sportiva che opera sul mercato la propria “clientela” (cosiddetto effetto lock-in). In questo modo viene fortemente disincentivata la concorrenza fra le società sportive che si può esprimere, ad esempio, attraverso costi di iscrizione e rette inferiori o attraverso la prestazione di servizi migliori, quali ad esempio gli impianti sportivi messi a disposizione per gli allenamenti e le partite, il personale tecnico sportivo impiegato (allenatori) dalle diverse società. Vi è dunque uno specifico interesse antitrust a che i vincoli sportivi siano aboliti o, comunque, che non abbiano durata eccessiva al fine di permettere l'esplicitarsi di una corretta concorrenza tra le varie società sportive o associazioni presso le quali vengono formati e crescono i giovani atleti. Questo anche in ragione della circostanza che la prassi più diffusa sembra prevedere, oramai, che i servizi svolti dalle società o associazioni sportive a favore dei propri tesserati vengano venduti prevalentemente a prezzi di mercato. 40. Sulla scorta dei precedenti interventi dell'Autorità!?, la ripartizione della clientela da parte delle imprese costituisce un'ipotesi tipica e censurabile ai sensi dell'art. 101 TFUE. Attraverso la ripartizione della clientela, infatti, le parti dell'intesa mirano a salvaguardare le rispettive posizioni, cristallizzando il mercato a discapito della qualità dei servizi offerti alla clientela e dei relativi prezzi.”*

Tale essendo il contenuto sostanziale delle censure mosse, pare evidente che con la modifica statutaria sopra illustrata siano superati tutti i profili di criticità, sia perché a regime il rapporto con la società durerà un anno sportivo o più secondo libera determinazione dell'atleta sia perché l'entrata in vigore di tale nuovo regime seguirà le tempistiche della riforma legislativa o, in caso di ulteriori proroghe o modifiche della legge, comunque entro il termine della prossima stagione sportiva.

In fede

Roma, 2 febbraio 2023


Giuseppe Manfredi
PRESIDENTE FEDERALE